

## Il bosco: le regole per il taglio (Fonte regione Lombardia)

*Come ed a chi chiedere il permesso per tagliare alberi in bosco? Come comportarsi dopo aver ottenuto il permesso? Le 'Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale' (P.M.P.F.) ci dicono come sia possibile tagliare degli alberi in un bosco, per procurarsi il legname in maniera compatibile con la tutela dell'ambiente o addirittura per migliorarlo, senza quindi sfruttarlo o distruggerlo.*

Spesso si confonde il "**disboscamento**", cioè l'eliminazione del bosco per far posto a case, strade, piste da sci o campi coltivati, con il "**taglio del bosco**", cioè l'abbattimento di un certo numero di alberi per ricavare dalla foresta il legname indispensabile per la nostra economia o per eliminare le piante malate, pericolose o secche.

Il "taglio del bosco" è un **taglio colturale** e come tale è ammesso dalle leggi che tutelano la foresta, pensiamo al Codice sul Paesaggio (D. Lgs n. 42/2004, articoli 136, 142 e 149), alla Legge sull'orientamento forestale dello Stato (D. Lgs n. 227/2001, articolo 6) e alla Legge Forestale regionale (L.R. 27/2004, articolo 11, commi 9 e 11) che troverai in fondo a questa pagina.

Ovviamente il "taglio del bosco" deve essere fatto con precisi **criteri tecnici**, che mirano a mantenere sana la foresta ed a permettere la nascita e la crescita di nuove piante ("**rinnovazione naturale**").

Esiste una scienza che ci insegna i criteri tecnici per il "taglio del bosco": la **selvicoltura** (significa: "coltivazione del bosco").

Bisogna però presentare una "denuncia di taglio" prima di fare un "taglio del bosco", per essere sicuri che il taglio seguirà i criteri tecnici della selvicoltura e non causerà danni.

Le P.M.P.F. (approvate con Regolamento Regionale n. 1/1993) sono ispirate ai criteri tecnici della selvicoltura e precisano:

- le **regole generali** (norme "di massima") per poter considerare un "taglio del bosco" come "taglio colturale";
- come chiedere il **permesso** per tagliare il bosco;
- le **multe** per chi taglia male o senza permessi (norme di "polizia forestale"), ora però sostituite dall'art. 23 della L.R. 27/2004.

Le P.M.P.F. sono valide in tutti i boschi lombardi.

Le **denunce di taglio** per il "taglio del bosco" devono essere inviate:

- ai **parchi** e dalle **riserve regionali**, per i boschi compresi in queste aree protette;
- alle **Comunità montane**, per i boschi di montagna fuori dalle aree protette;
- alle **Province**, per i boschi di pianura fuori dalle aree protette.

In alcuni casi è necessario presentare **allegati tecnici** alla denuncia.

Per presentare la "denuncia di taglio bosco", è necessario compilare un apposito modulo cartaceo da inviare all'ente di competenza e al Corpo Forestale dello Stato, competente per il controllo.

Dal 22 febbraio 2005 è possibile presentare la "denuncia di taglio" anche **tramite internet**, presentandosi presso **uno qualsiasi** dei soggetti abilitati (quello più vicino a dove si abita o lavora):

- tutte le province, le comunità montane, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, le sedi territoriali regionali, le sedi ERSAF, abilitati d'ufficio;
- numerosi comuni, consorzi forestali dottori forestali e agronomi, imprese boschive, centri di assistenza agricola che si sono volontariamente abilitati.

In alcuni casi, l'intervento di taglio bosco può essere realizzato subito dopo la presentazione della denuncia, in altri bisogna attendere un certo periodo prima di intervenire, in altri casi è necessario

aspettare l'arrivo di un nulla osta (articoli 3, 4 e 5 del R.R. 1/1993; L.R. 9/1977).

In ogni caso, **bisogna seguire le regole dettate dalle P.M.P.F..**

Le P.M.P.F. sono state introdotte tra le leggi dello Stato Italiano con il Regio Decreto Legge n. 3267 del lontano 1923 e ciò mostra come i forestali abbiano sempre avuto a cuore la buona gestione e la conservazione del bosco o, come si dice ora, la "gestione forestale sostenibile".

Le P.M.P.F. un tempo valevano solo sui terreni, boscati o no, sottoposti al "**vincolo idrogeologico**" (introdotto proprio dal R.D.L. 3267/1923 per tutelare i boschi e le montagne dall'erosione).

Nel 1989 in Lombardia la Legge Forestale Regionale (n. 8/1976, allegata) è stata modificata per estendere la validità delle P.M.P.F. a **tutti i boschi**, anche non sottoposti al vincolo idrogeologico.

In Lombardia le P.M.P.F. possono essere:

- integrate, modificate o addirittura sostituite dalle prescrizioni contenute nei "**Piani di Assestamento Forestale**" o nei "**Piani di Indirizzo Forestale**";
- integrate dalle **prescrizioni** emanate, nei parchi e nelle riserve naturali, per una maggiore tutela di particolari ecosistemi.

La nuova legge "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" (L.R. 27/2004) prevede che le P.M.P.F. siano sostituite dalle "**Norme forestali regionali**" (art. 11, comma 4); in attesa della loro approvazione da parte della Giunta regionale, continuano ad avere valore le P.M.P.F., fatto salvi i passaggi in contrasto con la nuova legge (ad esempio, le sanzioni, definite dall'articolo 23 della L.R. 27/2004).